



LA CIRCOLARE LAVORO & PREVIDENZA

LA CIRCOLARE ROSSA

PREMESSA

La circolare mensile “Lavoro & Previdenza”, predisposta dallo Studio, è un servizio a supporto degli uffici amministrativi e HR delle Aziende Clienti in ordine alle principali novità normative settoriali del periodo.

Viene pubblicata sul nostro sito internet www.negriassociati.com nella prima decade di ogni mese ed inviata a mezzo posta elettronica ad ogni Cliente con la finalità di fornire un primo affiancamento informativo, in sintesi e costante, delle novità normative che riguardano il mondo del lavoro e della previdenza.

Per garantire un rapido accesso ai soli argomenti che interessano è possibile accedere agli articoli scelti attraverso il sommario interattivo semplicemente “cliccando” sul titolo di interesse.

Per ogni approfondimento si rimane a disposizione.

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Settore Lavoro & Previdenza





Sommario

Le informative per l'azienda

News gennaio	3
Trattamento fiscale dei compensi dei dilettanti sportivi per il 2023	8
Conversione del d.l. 133/2023 sull'immigrazione	9
Riduzioni inail per il 2024 e raggi x	10
Aperti i servizi per l'autoliquidazione 2023-2024	12
Settori e professioni con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media	13
Agevolazione contributiva giovani	14
Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dall'inps e alla gestione separata	15
Assicurazione infortuni domestici	16
Chiarimenti inps per l'esposizione in denuncia della contribuzione correlata all'assegno straordinario a sostegno del reddito	19
Riconoscimento del congedo straordinario in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità	20
Pensione anticipata e ape sociale	21
Istruzione inps in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico	22
Portafoglio per prestazioni di lavoro occasionale	24
Collocamento a scopo adottivo e congedo di maternità	26
Chiarimenti sulla figura del preposto	27



GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Proroga del *Temporary Framework* Ucraina fino al 30 giugno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa della proroga del *Temporary Framework* Ucraina fino al 30 giugno 2024, decisione grazie alla quale si fa più concreto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud.

La misura in oggetto, che come ricorda il portale ministeriale si concretizza in un esonero contributivo massimo del 30% a favore dei datori di lavoro che sono ubicati nel territorio delle Regioni del Mezzogiorno (in particolare Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), è stata introdotta dalla L. 178/2020, di Bilancio per l'anno 2021, e prevede una decurtazione dell'aliquota contributiva che nel corso degli anni va ad attenuarsi (diminuzione del 30% sino al 31 dicembre 2025, sino al 20% per gli anni 2026 e 2027, e infine pari al 10% per le annualità 2028 e 2029).

Ciononostante, tale misura necessita di essere nel tempo rifinanziata, e la copertura attualmente autorizzata dalla Commissione Europea ha come termine il 31 dicembre 2023.

La decisione di prolungare il *Temporary Framework* Ucraina sino al 30 giugno 2024, costituisce un elemento che depone a favore del successivo rifinanziamento della Decontribuzione Sud.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato, 22 novembre 2023)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inps: attivazione della funzionalità per il recupero degli indebiti percepiti

L'Inps, con messaggio n. 4068 del 16 novembre 2023, fornisce le indicazioni inerenti all'attivazione del servizio di recupero delle somme indebitamente percepite dall'Istituto.

Il progetto, che si inserisce nel generale contesto degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato già in prima istanza oggetto di illustrazione da parte del messaggio Inps n. 2457/2023 in ambito di Recupero indebiti.

Con il messaggio Inps n. 4068/2023 viene precisato che a partire dal 3 novembre 2023 è concessa la possibilità ai cittadini di attivare una procedura che restituisce un piano rateale di rientro rispetto alle somme indebitamente percepite.

La nuova funzionalità consentirà di individuare, tramite simulazione preventiva, la fisionomia del piano rateale, in fase anteriore alla sua adozione.

Quella formalizzata dal messaggio n. 4068/2023 rappresenta una fase sperimentale, durante il corso della quale sarà possibile concretamente realizzare la restituzione di indebiti riferiti a tassative tipologie di somme (come, ad esempio, prestazioni pensionistiche, assistenziali, ovvero ammortizzatori sociali accertati successivamente alla data del 1° settembre 2011).

Una volta superata positivamente tale fase, la funzionalità di recupero indebiti in forma rateale sarà estesa alla totalità delle prestazioni Inps.

(Inps, messaggio, 16 novembre 2023, n. 4068)

Inail: proroga della ripresa dei versamenti per i territori alluvionati

L'Inail, con nota operativa del 7 dicembre, rende noto il recepimento di quanto previsto dalla legge 170 del 27 novembre 2023, di conversione del D.L. 132 del 29 settembre 2023, in merito alla ripresa dei versamenti in seguito agli eventi alluvionali verificatisi ad inizio maggio nei territori del Centro Italia (Emilia Romagna, Marche e Toscana).





In particolare, la previsione normativa richiamata ha disposto lo slittamento dal 20 novembre all'11 dicembre del termine entro il quale poter riprendere, senza la previsione di sanzioni, i versamenti sospesi aventi a oggetto somme in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza, ovvero la sede legale, o quella operativa, nei territori indicati nell'allegato 1, D.L. 61/2023.

La data dell'11 dicembre è desumibile dal fatto che tale giorno risulta essere il primo lavorativo, successivo alla scadenza fissata dalla norma.

(Inail, nota operativa, 7 dicembre 2023)

Contribuzione ulteriore del Fondo servizi ambientali: istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023, fornisce le indicazioni utili per assolvere agli obblighi dichiarativi e al versamento della Contribuzione ulteriore per il Fondo servizi ambientali.

Le precisazioni fornite nel messaggio in questione si collocano in continuità con quanto previsto nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Dicastero dell'Economia) del 29 settembre 2023.

La contribuzione oggetto del chiarimento si colloca in posizione ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista per tutte le aziende del comparto Servizi Ambientali, fissata nella misura dello 0,45% per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, elevato allo 0,65% per coloro che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15 come media del medesimo arco temporale.

La Contribuzione ulteriore specificata nel messaggio n. 4104/2023 è quella che prevede:

- il versamento di un contributo fisso pari a 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova;
- il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve durata.

Le citate contribuzioni ulteriori sono dovute a partire dal periodo di paga di competenza ottobre 2019, sebbene poi relativamente alla porzione determinata sulle malattie di breve durata debba essere circoscritta alla data del 31 dicembre 2022.

Il messaggio n. 4104 precisa anche quali sono gli obblighi di natura dichiarativa tramite flusso UniEmens e le annesse modalità di redazione.

(Inps, messaggio, 20 novembre 2023, n. 4104)

Giornalisti professionisti e assimilati: istruzioni per l'assicurazione Inail

L'Inail, con circolare n. 53 del 6 dicembre 2023, fornisce le indicazioni sull'estensione della tutela assicurativa nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolati di un rapporto di lavoro subordinato, a partire dal 1° gennaio 2024.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 109, L. 234/2021 di Bilancio per l'anno 2022, che ha appunto previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la totale sottrazione dal sistema Inpgi per i soggetti sopra richiamati.

Sempre la circolare n. 53/2023 precisa come per gli eventi infortunistici occorsi durante il periodo transitorio, che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, continuano a essere regolamentati secondo le regole Inpgi.

Per quanto concerne la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2024, viene precisato che l'estensione nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolati di un rapporto di lavoro



subordinato è riferita dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dal D.P.R. 1124/1965 e non si estende anche alle fattispecie di infortunio in itinere.

La circolare n. 53/2023 elenca poi la gamma delle prestazioni riconosciute dall'Inail, e in particolare quelle di natura economica (tra le quali l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo da danno biologico), rispetto a quelle di carattere sanitarie e socio-sanitarie, ed infine le prestazioni integrative.

Da ultimo, la circolare n. 53/2023 riepiloga gli adempimenti di cui saranno onerati lavoratori assicurati e datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, a partire dal 1° gennaio per effetto di tale novità.

In particolare, i primi saranno soggetti all'obbligo di rilascio della certificazione telematica, mentre i datori di lavoro privi alla data del 1° gennaio 2024 di posizioni attestanti la copertura Inail, saranno chiamati a presentare (anche per il tramite degli intermediari abilitati) apposita dichiarazione per denunciare le attività svolte, al fine di dare idonea copertura assicurativa.

In questo senso la circolare precisa che, stante la concomitanza del 1° gennaio con un giorno festivo, coloro che già esercitano tali attività dovranno provvedere ad assolvere agli obblighi dichiarativi entro il 2 gennaio 2024.

(Inail, circolare, 6 dicembre 2023, n. 53)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Implementati nuovi servizi cassetto previdenziale lavoratori agricoli autonomi

L'Inps, con messaggio n. 4255 del 29 novembre 2023, comunica l'implementazione di nuovi servizi inerenti al nuovo fascicolo elettronico agricoltura.

Il servizio si pone in continuità con i rilasci precedentemente effettuati dall'Istituto e comunicati rispettivamente attraverso i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023.

Con il messaggio Inps n. 4255/2023 vengono comunicate nuove funzionalità che integrano il Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi, che consentono ora di accedere (tramite un'unica piattaforma) a ulteriori informazioni tra le quali dati anagrafici, dati contabili, versamenti effettuati con Modello F24.

Viene inoltre specificato l'elenco della documentazione accessibile attraverso la sezione Telematizzazione, tra i quali sono compresi:

- richiesta rateazione integrativa;
- rateazione – estinzione anticipata;
- domanda esonero contributivo CD/lap a partire dall'anno 2020;
- domanda del riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro.

(Inps, messaggio, 29 novembre 2023, n. 4255)

Ulteriori implementazioni previste per la piattaforma Omnia IS

L'Inps, con messaggio n. 4076 del 16 novembre 2023, fornisce le indicazioni circa le più recenti implementazioni inerenti alla piattaforma unica CIG Omnia IS.

In particolare, attraverso il messaggio n. 4076/2023 viene prevista una seconda fase di implementazione con rilascio dell'ulteriore funzionalità di Consultazione Integrazioni Salariali (CIS).





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Nello specifico, tale funzionalità consentirà di consultare attraverso un unico punto di accesso, tutte le domande, ed i relativi stati di pagamento effettuati in forma diretta dall'Inps, dei trattamenti di integrazione salariale dei quali l'utente è potenzialmente beneficiario.

Il servizio è accessibile tramite il portale Inps al menù "Consultazione Integrazioni Salariali" previa identificazione dell'identità digitale.

(Inps, messaggio, 16 novembre 2023, n. 4076)

Inps: rilascio della nuova versione del simulatore "Pensami"

L'Inps, con messaggio n. 4082 del 17 novembre 2023, fornisce le indicazioni inerenti al rilascio della nuova versione del simulatore pensionistico "Pensami", acronimo che indica il termine PENSIONE A MISURA.

Resta immutata la struttura del servizio, che con il solo inserimento di dati anagrafici (e senza necessità di registrazione preventiva in fase di accesso attraverso il servizio "Pensione e Previdenza" presente all'interno del portale Inps) e di quelli relativi alla contribuzione, consente di ricevere simulazioni e informazioni in merito alla tipologia di trattamenti pensionistici di cui si ha diritto di accesso (sia riferiti alle singole Gestioni previdenziali, sia per effetto di cumulo).

Il servizio, che risulta aggiornato in relazione alle previsioni introdotte mediante la Legge di Bilancio per l'anno 2023 (in particolare Anticipata flessibile e Opzione donna), prevede anche un apparato informativo finalizzato a rendere ancora più semplice la comprensione per l'utenza, nonché la possibilità di salvare gli esiti delle simulazioni effettuate.

(Inps, messaggio, 17 novembre 2023, n. 4082)

Inps: indicazioni circa il termine ultimo per le domande di RdC

L'Inps, con messaggio n. 4179 del 24 novembre 2023, fornisce chiarimenti in merito alla data di termine ultimo di presentazione di domande di Reddito di Cittadinanza.

Il citato messaggio ricorda la cessazione della misura a partire dal 1° gennaio 2024, con conseguente cessazione della fruizione alla data del 31 dicembre 2023.

Ciò si concretizzerà anche laddove a tale data non siano esaurite completamente le diciotto mensilità previste dalla normativa in tema di Reddito di Cittadinanza.

Resta in ogni caso fermo il diritto a percepire le somme integrative eventualmente spettanti a titolo di Assegno Unico Universale sino al periodo febbraio 2024.

Il messaggio n. 4179/2023 precisa quindi la sospensione dell'acquisizione delle domande di Reddito di Cittadinanza alla data del 30 novembre 2023, coerentemente con l'arco temporale mensile per l'erogazione del beneficio.

Sempre entro la medesima data del 30 novembre 2023 deve essere effettuata la comunicazione da parte dei servizi sociali di eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

(Inps, messaggio, 24 novembre 2023, n. 4179)

Inail: indicazioni per le prestazioni connesse a lesioni da raggi X

L'Inail, con circolare n. 56 del 7 dicembre 2023, fornisce indicazioni in merito alle retribuzioni convenzionali e alla loro rivalutazione connesse a prestazioni economiche a favore di tecnici sanitari di radiologia medica e degli allievi dei corsi, correlate a lesioni causate dall'azione dei raggi X per l'anno 2023.





Tali prestazioni sono determinate in connessione con una retribuzione convenzionale che viene assunta su base annua mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del CdA dell'Inail.

La rivalutazione di tali retribuzioni può avvenire solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, con previsione.

In alternativa e al non verificarsi del suddetto parametro, viene effettuata la generale riparametrazione fondata sull'incremento dei prezzi al consumo, che a partire dall'anno 2000 viene praticata sulla generalità delle retribuzioni di riferimento per le rendite corrisposte dall'Inail a favore di mutilati e invalidi da lavoro.

Tali ultimi incrementi annuali sono da riassorbire nell'anno durante il quale scatta la variazione non inferiore al 10%.

(Inail, circolare, 7 dicembre 2023, n. 56)



Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI DEI DILETTANTI SPORTIVI PER IL 2023

Con la risposta a interpello n. 474/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la corretta applicazione della disciplina fiscale transitoria sui compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, anno interessato dall'entrata in vigore delle nuove regole, precisando che la nuova soglia di esenzione di 15.000 euro riguarda tutto l'anno d'imposta. Dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi (con soglia di esenzione posta a 10.000 euro), ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (con soglia di esenzione pari a 15.000 euro). Le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 prevedono che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il Cip e la società Sport e salute Spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non sono imponibili ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro e, a tale scopo, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Per il 2023, quindi, si pone il problema di coordinare la coesistenza di 2 differenti modalità impositive.

Le norme transitorie (articolo 51, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021), prevedono che per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir (redditi diversi), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle nuove disposizioni (articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile non possa superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Dagli atti parlamentari emerge che la quota esclusa dalla base imponibile, per i compensi dei dilettanti, è pari a 15.000 euro anche per il 2023: il limite è dunque unico a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale e, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina le imposte si applicano in via ordinaria (prima, invece, la quota eccedente era soggetta, per i primi 20.658,28 euro, all'aliquota a titolo di imposta del 23% oltre alle addizionali regionali e comunali e, solo sulla parte ulteriore, al regime ordinario).

Per tali motivi, secondo l'Agenzia delle entrate, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 sono soggetti a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, tenendo conto, per il 2023, degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023 esenti fino a 10.000 euro.



Oggetto: **CONVERSIONE DEL D.L. 133/2023 SULL'IMMIGRAZIONE**

È stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2023) la Legge 176 del 1° dicembre 2023, di conversione con modificazioni, del D.L. 133/2023, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il comma 1-*bis*.1 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dalle citate norme, prevede in particolare che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è demandata ai professionisti di cui alla L. 12/1979, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza di tali requisiti consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia PM competente.



Oggetto: RIDUZIONI INAIL PER IL 2024 E RAGGI X

Con D.I. dell'8 novembre 2023 è stata approvata la deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'Inail il 26 settembre 2023, perciò la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti (articolo 1, comma 128, L. 147/2013) per l'anno 2024, nelle more della loro revisione, è pari al 15,11%. Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps. La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

La circolare Inail n. 54/2023, inoltre, contiene la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023. Per l'anno 2023 si è registrata una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo e, con decorrenza 1° luglio 2023, la retribuzione convenzionale annua è stata determinata nella misura di 62.937,51 euro. La nuova retribuzione convenzionale comporta, con la suddetta decorrenza, una rivalutazione delle prestazioni economiche da erogare alla categoria di lavoratori in oggetto pari al 2,53%.



Oggetto: APERTI I SERVIZI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2023-2024

L'Inail comunica, con l'istruzione operativa n. 12298/2023, che dal 5 dicembre 2023 il servizio *online* relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2023/2024 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni", cui possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

I servizi *online* "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili in www.inail.it – Servizi *online*, anch'essi dal 5 dicembre 2023. Anche quest'anno il servizio *online* "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il *file* delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal 13 dicembre 2023 è altresì disponibile il servizio *online* "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

Per le ditte cessate nel corso del 2023 che hanno utilizzato la funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate", avendo completato gli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi *online*.

Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della L. 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.

Nel caso in cui all'apertura dei servizi *online* dell'autoliquidazione 2023-2024 il sistema non avesse ancora acquisito la denuncia di cessazione dell'attività e, quindi, non fossero presenti i relativi avvisi all'utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata tramite l'apposito servizio "Autoliquidazione ditte cessate" anche se sono presenti le basi di calcolo.

In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell'autoliquidazione centralizzata 2023-2024 (servizi *online* autoliquidazione 2023-2024 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi nei servizi *online*.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

**Oggetto: SETTORI E PROFESSIONI CON TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA
ALMENO DEL 25% LA DISPARITÀ MEDIA**

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con Decreto 365/2023, ha reso noti, sulla base dei dati Istat, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla L. 92/2012 per l'anno 2024.

Il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2022 è pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%.

Di seguito si riportano i principali settori e le relative mansioni.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/settori-e-professioni-caratterizzati-da-tasso-di-disparita-uomo-donna-0>).





Oggetto: AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA GIOVANI

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al caso di disconoscimento dell'agevolazione giovani (*under 30* o *under 36*) qualora l'Istituto venga a conoscenza che un precedente a rapporto di lavoro era stato successivamente riqualficato. In particolare, l'Inps chiarisce che la restituzione della decontribuzione fruita in caso di assunzione di giovane *under 30* o *under 36* opera solo nel caso in cui l'attuale datore di lavoro sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualficato a seguito di accertamento ispettivo. Al contrario, qualora il datore di lavoro che sta fruendo o ha già fruito dei menzionati incentivi all'assunzione di giovani, sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualficato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione.



Oggetto: TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA PER I LAVORATORI SPORTIVI

È stato oggetto di recenti e importanti modifiche normative, entrate in vigore il 1° luglio 2023, il rapporto di lavoro sportivo. Tra le varie novità occorre registrare la specifica tutela della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi, oggetto del messaggio Inps n. 4182/2023.

Lavoratori subordinati

Ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al fondo pensione dei lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela prevista in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell'indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22%). È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.

Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la medesima tutela assicurativa per la malattia.

Lavoratori iscritti nella Gestione separata

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Lavoratori autonomi del settore professionistico

Con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo Ivs presso il Ffsp, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

Tutela previdenziale della malattia

Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia (lavoratori subordinati di qualunque settore e co.co.co nel settore dilettantistico) con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. È onere del lavoratore





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità. Il certificato rilasciato in via telematica perviene all'Inps, che lo rende disponibile al cittadino mediante l'apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, "Consultazione dei certificati di malattia telematici". L'attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro. Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all'Inps, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l'attestato cartaceo al proprio datore di lavoro. L'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata dal lavoratore con la massima tempestività, mediante il servizio "Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo" presente sul sito www.inps.it.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17) per l'eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d'ufficio dall'Inps.

Flusso UniEmens

Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell'ambito del flusso UniEmens, l'elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

È di particolare importanza che l'elemento suindicato venga valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della struttura Inps territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi, il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.



Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, prevista dalla L. 493/1999 e gestita dall'Inail, riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, etc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È escluso l'infortunio in itinere.

Il premio è di 24 euro annui, non è frazionabile ed è deducibile ai fini fiscali.

In caso di rinnovo il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e la copertura assicurativa decorre così dal 1° gennaio senza soluzione di continuità. Se invece ci si assicura per la prima volta, oppure se si è già assicurati ma il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Per il pagamento:

- deve essere utilizzato unicamente l'avviso di pagamento PagoPA elaborato dai sistemi dell'Inail e disponibile nei servizi *online* che l'istituto ha riservato all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
- si utilizza il sistema PagoPA disponibile sul sito dell'Inail, di Poste Italiane Spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al *bancomat*, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o addebito in conto corrente.

Gli avvisi PagoPA, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo dell'assicurazione, sono di tipo c.d. "incrementale": in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull'avviso, l'importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).

Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto a una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all'equivalente del premio (24 euro).

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo, che è a carico dello Stato, chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Si devono perciò assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla Città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio, ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, tuttavia, il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.





Oggetto: CHIARIMENTI INPS PER L'ESPOSIZIONE IN DENUNCIA DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA ALL'ASSEGNO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO

Il tema del recente chiarimento operativo Inps (messaggio n. 4175/2023) è legato alla prestazione straordinaria prevista a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26, D.Lgs. 148/2015.

Si tratta del c.d. assegno straordinario a sostegno del reddito che, secondo le disposizioni normative, viene previsto e riconosciuto, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. L'Inps, in precedente propria circolare, ha ricordato che *“per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal Fondo, alla Gestione d'iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. La stessa è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura”*. Tale contribuzione è a carico del datore di lavoro.

Si ricorda che per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Avendo già offerto istruzioni circa l'esposizione nel flusso UniEmens della citata contribuzione, con il messaggio in esame l'Inps provvede a indicare specifiche modalità di composizione del flusso informatico per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Per consentire, infatti, l'esatta assegnazione dei dati nell'estratto conto personale, sarà necessario andare a valorizzare con il tipo copertura “X” l'elemento <Settimana> dalla competenza del mese di dicembre 2023. Viene inoltre indicato che resteranno ferme le modalità di compilazione degli elementi del flusso UniEmens, già in precedenza fornite, in merito al <TipoLavoratore> e <DatiRetributivi>.



Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PIÙ RICHIEDENTI PER ASSISTERE LO STESSO SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Opportunamente l'Inps interviene per fornire alcune indicazioni operative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità viste le novità introdotte lo scorso anno dal Legislatore.

Più nello specifico il D.Lgs. 105/2022 ha modificato l'articolo 33, L. 104/1992 eliminando il principio del *"referente unico dell'assistenza"* con riferimento alla fruizione dei permessi per il *care-giver*.

L'istituto, come messaggio n. 4143/2023, chiarisce che il citato decreto non ha modificato il comma 5-*bis*, articolo 42, D.Lgs. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022 all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del *"referente unico dell'assistenza"*.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo sia la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, L. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, L. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.



Oggetto: PENSIONE ANTICIPATA E APE SOCIALE

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023, ha fornito indicazioni circa la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all'indennità di APE sociale per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, D.L. 104/2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 311, L. 178/2020 (accordi relativi a risoluzioni incentivate).

Relativamente alla predetta problematica, l'Inps ha chiarito che le richiamate tipologie di accordi rientrano tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro utili ai fini del riconoscimento sia dell'indennità di APE sociale sia della pensione anticipata per i lavoratori precoci.



Oggetto: ISTRUZIONE INPS IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER LE IMPRESE RIENTRANTI IN PIANI DI SVILUPPO STRATEGICO

Stante l'emanazione del D.L. 104/2023 recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni in relazione ad alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nella conversione in Legge, il D.L. è stato implementato con la previsione, *ex* articolo 12-*quater*, di norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico. Detta disposizione si rivolge ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale), costituita da aree non territorialmente adiacenti, ma che presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Attualmente risultano istituite le seguenti Zone economiche speciali: ZES Abruzzo - ZES Calabria -ZES Campania - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata – ZES Sicilia Orientale - ZES Sicilia Occidentale - ZES Sardegna.

Rientrano nelle previsioni normative quei trattamenti straordinari di integrazione salariale (Cigs) concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES.

Sono previste le seguenti deroghe ad alcune ordinarie limitazioni:

- ai fini dell'ammissione al trattamento Cigs non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
- i trattamenti di Cigs possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.

I datori di lavoro che usufruiscono del citato trattamento straordinario, sono tenuti al versamento del contributo addizionale *ex* D.Lgs. 148/2015, contributo la cui misura varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Viene ricordato che nel caso in cui il D.M. di concessione della Cigs preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'Istituto, i datori di lavoro dovranno procedere con l'invio dei flussi “*UniEmens-Cig*” (UNI41), secondo le consuete modalità.

Vengono quindi specificate le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare:

- successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, si dovrà valorizzare il nuovo codice causale “*L144*”, avente il significato di “*conguaglio ulteriori settimane Cigs articolo 12-quater, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale;
- riguardo l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “*E613*”, avente il significato di “*Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104*” presente nell'elemento <CongCIGSCausAdd>.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Si ricorda che i datori di lavoro dovranno effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Viene infine fatto notare che i trattamenti di Cigs, qui in esame, saranno concessi nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. All'Istituto previdenziale spetta un'attività di monitoraggio sui suddetti limiti di spesa.





Oggetto: PORTAFOGLIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

L'articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017 prevede che, per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale (Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale), l'utilizzatore deve aver prima alimentato il proprio portafoglio telematico versando la provvista necessaria per pagare il lavoratore, l'assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività.

Con il messaggio n. 4380/2023 l'Inps illustra le modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale e comunica le novità delle notifiche tramite AppIO e MyINPS per il Libretto Famiglia.

Modalità di alimentazione del portafoglio elettronico

L'utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:

- mediante modello "F24, Elementi identificativi" (Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC);
- dal Portale dei pagamenti del sito www.inps.it, accedendo tramite Spid almeno di livello 2/CIE/CNS. Dopo avere inserito l'importo da versare è possibile generare il bollettino e scegliere una delle 2 modalità di pagamento "pagoPA" disponibili: Pagamento *online* e Avviso di pagamento (modalità di pagamento disponibile dal mese di dicembre 2023).

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

1. *online* dal Portale dei pagamenti, tramite il pagamento *online* "pagoPA", utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente oppure altri metodi di pagamento innovativi;
2. avviso di pagamento "pagoPA", generato dal Portale dei pagamenti da saldare attraverso i canali fisici e *online* dei Prestatori di servizio di pagamento (PSP):
 - presso le agenzie della banca;
 - utilizzando l'*home banking* del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o "pagoPA");
 - presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 - presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema "pagoPA" (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati);
 - presso gli uffici postali e punti postali.

Il codice CBILL dell'Inps è AAQV6.

L'avviso di pagamento "pagoPA" può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell'avviso stesso.

L'elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite "pagoPA" è disponibile nel sito www.pagopa.gov.it.

Notifiche tramite AppIO e MyINPS per Libretto Famiglia

Dal mese di dicembre 2023 è attiva sull'AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica relativa alle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi lavoratori.

In particolare:





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

- l'utilizzatore riceverà le comunicazioni afferenti alle disposizioni di pagamento predisposte nel mese corrente, all'aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento effettuato e alla avvenuta liquidazione dei rimborsi;
- il lavoratore riceverà le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento delle prestazioni svolte nel periodo indicato, alle eventuali disposizioni di riemissioni dei pagamenti e alle informazioni sull'assenza di certificazione della titolarità dell'Iban che impedisce il pagamento.





Oggetto: COLLOCAMENTO A SCOPO ADOTTIVO E CONGEDO D MATERNITÀ

Con il messaggio n. 3951 del 9 novembre 2023, l'Inps ha fornito i propri chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere 5 mesi di congedo di maternità in caso di "collocamento a scopo adottivo" di minori presso famiglie collocatarie, laddove i Tribunali per i minorenni dispongano il collocamento a scopo adottivo del minore riconoscendo ai coniugi i benefici di cui all'articolo 80, L. 184/1983.

L'Istituto, con circolare n. 16/2008, aveva riconosciuto il diritto ad un periodo di congedo di maternità di soli 3 mesi in quanto:

- la norma dispone che *"alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici"*, tuttavia, l'articolo 26, D.Lgs. 151/2001, modificato dalla L. 244/2007, ha previsto una successiva specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi);
- la possibilità di riconoscere l'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi vale solo nel solo caso in cui il minore si trovi in affidamento preadottivo e non nel caso di collocamento provvisorio (la generica locuzione *"collocamento a scopo adottivo"* non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo).

Ciò premesso, l'Inps conferma che è possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi. Al perfezionamento dell'eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.



Oggetto: CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

Alla volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, consegue che l'obbligo di una sua individuazione sussiste sempre.

Di conseguenza, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come estrema *ratio* (previa analisi e valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa), laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Così si è in sintesi espressa la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro con l'interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, fornendo risposta alla CCIAA di Modena.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.